



## Corte di Assise di Caltanissetta

## Sezione prima

La Corte di Assise di Caltanissetta, riunita in camera di consiglio, composta da:

Dott. Antonio Balsamo Presidente Dott. Janos Barlotti Giudice a latere • Sig. Salvatore Fanzone Giudice popolare • Sig. Santi MassimoTravaglianti Giudice popolare • Sig. Nuccio Sollami Giudice popolare • Sig. Silvana Portale Giudice popolare Sig.ra Rosa Insalaco Giudice popolare Sig.ra Lucia Aprea Giudice popolare

Letta la richiesta pervenuta in data 27 luglio 2011, formulata personalmente da CAVALLO Aurelio, nato a Gela il 23/01/1956, per la sostituzione della pena dell'ergastolo inflittagli con sentenza n° 1/2001 della Corte di Assise di Caltanissetta, irrevocabile dal 22 maggio 2003, con la pena detentiva temporanea della reclusione per la durata di anni trenta;

dato atto delle proprie precedenti ordinanze istruttorie, emesse in data 28 settembre 2011 e 28 ottobre 2011, con le quali si disponeva – rispettivamente – l'acquisizione della sopra citata sentenza irrevocabile di condanna n° 1/2001, nonché della sentenza con la quale la Corte di Cassazione rigettava il ricorso, proposto nell'interesse di Cavallo Aurelio, nell'ambito del medesimo procedimento penale;

sentiti il pubblico ministero ed il difensore dell'interessato nell'udienza camerale del 26 ottobre 2011, ed a scioglimento della riserva, ivi formulata, sull'istanza in esame;

ritenuta la propria competenza a decidere sul presente ricorso, in funzione di giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 665 c.p.p.;

## **OSSERVA**

Con sentenza della Corte di Assise di Caltanissetta n° 1 del 2001, emessa in data 15 gennaio 2001, confermata in grado di appello e divenuta irrevocabile il 22 maggio 2003, Cavallo Aurelio veniva condannato alla pena principale dell'ergastolo.

Con l'istanza introduttiva del presente procedimento incidentale, Cavallo Aurelio deduceva che:

A nel corso del giudizio di primo grado del procedimento penale in epigrafe indicato, innanzi a questa Corte d'Assise, precisamente all'udienza del 25



- settembre 2000 (*cfr. sentenza Corte di Assise di Caltanissetta n°* 1/2001, *in atti*), chiedeva ed otteneva di esser giudicato con le forme del rito abbreviato, in applicazione della Legge 5 giugno 2000, n° 144, di conversione del D.L. 7 aprile 2000, n° 82, venendo tuttavia condannato alla pena principale dell'ergastolo;
- A alla data in cui egli aveva optato per tale rito alternativo, in base alla disciplina sanzionatoria vigente, poteva legittimamente attendersi, nella peggiore delle ipotesi, una condanna alla reclusione per la durata di anni trenta, giacché l'art. 442 c.p.p. prevedeva appunto che "in caso di condanna, … alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta";
- ▲ il processo penale a suo carico, in esito al quale gli veniva comminata la pena detentiva perpetua, era stato per tale motivo 'iniquo' e celebrato in violazione degli artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come sancito dalla Corte di Strasburgo in una fattispecie del tutto analoga a quella che lo vedeva coinvolto (cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia), lamentando l'odierno ricorrente in sintesi di aver patito un'applicazione retroattiva di una novella legislativa, a lui sfavorevole, sopravvenuta rispetto al momento della scelta del rito abbreviato, vale a dire il D.L. 24 novembre 2000, n° 341 (convertito, con modifiche, nella Legge 19 gennaio 2001, n° 4), secondo cui il riferimento alla "pena dell'ergastolo" contenuto nell'art. 442 c.p.p., deve intendersi riferito all'ergastolo senza isolamento diurno ed invece alla "pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo" (senza detto isolamento).

Ciò premesso, deve evidenziarsi che il proposto incidente d'esecuzione involge la tematica dei rapporti tra il principio di stabilità e certezza della 'cosa giudicata' ed il sistema sovranazionale di tutela dei diritti umani istituito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia con la legge 4 agosto 1955 n. 848.

Com'è noto, la Convenzione ha istituito un giudice (la Corte europea dei diritti dell'uomo, con sede a Strasburgo) investito del compito di assicurare il rispetto delle disposizioni in essa contenute. In forza dell'art. 46 della Convenzione, sugli Stati contraenti incombe l'obbligo giuridico di conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte nelle controversie nelle quali sono parti. Considerando, poi, che ai sensi dell'art. 35, comma 1, CEDU, la Corte di Strasburgo non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, è giocoforza che le sentenze rese da quell'istanza giurisdizionale sovranazionale vengano a statuire su controversie già decise dagli organi giurisdizionali interni con sentenze munite dell'autorità di cosa giudicata. In tale situazione, il giudice nazionale italiano è tenuto a conformarsi alla decisione della Corte di Strasburgo, anche se ciò comporta la necessità di mettere in discussione, attraverso il riesame o la riapertura dei procedimenti penali, l'intangibilità del giudicato (cfr. Cass., sez.. 12 luglio 2006, dep. 3 ottobre 2006, n. 32678, Somogyi). In altri termini, nella suddetta ipotesi, in nome dell'esigenza di rispettare gli obblighi internazionali, si deroga al principio per cui i vizi processuali restano 'coperti' dal



giudicato (così, in parte motiva, la sentenza 'additiva' della Corte Costituzionale, n° 113 del 4 aprile 2011, *infra* citata).

In proposito, un orientamento della giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice dell'esecuzione deve dichiarare, a norma dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato quando la Corte europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali abbia accertato che la condanna sia stata pronunciata in violazione delle regole sul processo equo sancite dall'art. 6 della Convenzione europea (cfr. Cass., sez. I, sent. 1 dicembre 2006, dep. 25 gennaio 2007, n. 2800, Dorigo).

In seguito, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha optato per il diverso rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto di cui all'art. 625 bis c.p.p. In particolare, la Suprema Corte (Cass., sez. V, 11 febbraio 2010 n. 16507, Scoppola) ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario preordinato ad ottenere, in esecuzione di una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo - che abbia accertato la non equità del trattamento sanzionatorio determinato, con sentenza definitiva, in violazione degli art. 6 e 7 C.E. - la sostituzione della pena inflitta con quella ritenuta equa dalla Corte europea, sussistendo il diritto del ricorrente ad ottenere una modifica della pena in attuazione della legalità della Convenzione ed il corrispondente obbligo positivo del giudice - che, investito del ricorso, abbia preso atto dell'iniquità e dell'ineseguibilità del giudicato per il fatto nuovo costituito dalla sentenza della Corte europea - di determinarne la quantificazione in misura rispondente alla legalità della Convenzione europea.

Da ultimo, con la sentenza n. 113 del 4-7 aprile 2011, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza o del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46 della CEDU, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo.

All'istituto della revisione dovrà quindi farsi ricorso allorché l'accertata violazione delle regole del giusto processo comporti la necessità di una rinnovazione del giudizio di merito (si pensi al caso in cui sia stato violato il diritto dell'imputato ad interrogare o fare interrogare i testimoni a carico).

In ogni caso, i rimedi attivabili nell'ordinamento interno al fine di conformarsi al *decisum* della Corte europea dei diritti dell'uomo superando l'efficacia del giudicato presuppongono che vi sia una sentenza con cui la Corte di Strasburgo abbia accertato la non equità dello specifico processo conclusosi con la pronuncia interna divenuta irrevocabile.

E' stato infatti recentemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità che il giudice dell'esecuzione non ha il potere di dichiarare l'inefficacia di un giudicato fuori dal caso in cui debba darsi esecuzione ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che abbia accertato l'avvenuta violazione del diritto all'equo processo nell'emissione della pronuncia di condanna (cfr. Cass., sez. I, 18 gennaio 2011 n. 6559, Raffaelli). Nella motivazione di tale pronuncia, la Suprema Corte, invero, ha chiarito la portata del principio di diritto in precedenza sancito nella sentenza Dorigo,



esplicitando che l'obbligo del giudice dell'esecuzione di dichiarare, ai sensi dell'art. 670 c.p.p., l'ineseguibilità del giudicato per conformarsi ad una sentenza della Corte di Strasburgo non è previsto in via generale ed astratta, «ma è richiamato nella fattispecie specifica (...) ed in riferimento alla parte che vittoriosamente ebbe ad adire quella istanza di giustizia». Tale conclusione, peraltro, appare coerente con l'art. 46 della Cedu, che impone agli Stati contraenti l'obbligo di conformarsi alle sentenze rese dalla Corte di Strasburgo nelle controversie in cui sono parti.

Applicando i suesposti principi al caso di specie, deve riconoscersi che in tanto avrebbe potuto essere rimesso in discussione il giudicato formatosi nei confronti del Cavallo (e conseguentemente si sarebbe potuto procedere alla sostituzione della pena dell'ergastolo con quella di anni trenta di reclusione), in quanto quest'ultimo avesse adito la Corte europea dei diritti dell'uomo e tale organo giurisdizionale sovranazionale avesse accertato la non equità del processo sfociato nella sua condanna alla massima pena detentiva.

Nel caso in esame, non risulta, invece, che il Cavallo abbia adito la Corte di Strasburgo; difetta quindi *in radice* il presupposto per rimettere in discussione il giudicato nazionale, ossia una pronuncia di quella Corte che abbia accertato la non equità dello specifico processo.

In aggiunta, deve rilevarsi che il principio affermato dalla sentenza Scoppola non è applicabile neppure in via di "interpretazione convenzionalmente conforme" al caso di specie, giacché tale pronuncia si riferisce ad una ipotesi profondamente diversa da quella oggetto del presente procedimento.

Sul punto, deve sottolinearsi che lo Scoppola era stato ammesso al giudizio abbreviato ed era stato quindi condannato in primo grado alla pena di trent'anni di reclusione.

Nello stesso giorno dell'emanazione della sentenza, era entrato in vigore il decreto legge 24 novembre 2000, n.341, il cui art. 7 aveva modificato il contenuto precettivo dell'art. 442 c.p.p., limitando (con una norma definita di interpretazione autentica) alla pena dell'ergastolo senza isolamento diurno la possibilità di sostituzione con una pena temporanea, e stabilendo che «alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo».

A seguito del suddetto intervento legislativo, il giudice di appello aveva riformato la precedente sentenza, condannando lo Scoppola alla pena dell'ergastolo.

In una situazione come quella appena descritta, nella quale lo Scoppola era stato giudicato con il rito speciale, era stato condannato in primo grado ad una pena detentiva temporanea, ed aveva visto frustrata, in grado di appello, la propria legittima aspettativa di non essere condannato all'ergastolo per effetto di una legge successiva imprevedibile introduttiva di modifiche *in peius*, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto violato non solo l'art. 7, ma anche l'art. 6 della Convenzione.

In proposito, la Corte di Strasburgo ha assegnato speciale rilievo alla circostanza che il mutamento delle norme relative alla pena fosse stato applicato anche alle persone che, come lo Scoppola, avevano formulato la domanda di adozione della procedura semplificata ed erano stati giudicati in primo grado prima della



pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n. 341 del 2000. Inoltre, il giudice europeo ha ritenuto «eccessivo esigere da un imputato che rinunci ad una procedura semplificata adottata dalle autorità e che ha portato, in primo grado, a ottenere i benefici auspicati».

Al contrario, nel caso di specie si tratta della applicazione di una legge entrata in vigore della pronuncia di primo grado, e non appare quindi affatto irragionevole sostenere che il Cavallo, esercitando la facoltà di revoca della richiesta di giudizio abbreviato, avrebbe potuto agevolmente rimediare al danno subito per effetto della rinuncia ad alcuni diritti inerenti alla nozione di "processo equo". La revoca gli avrebbe, infatti, consentito di fruire di tutte le garanzie del "processo equo" prima della conclusione del giudizio di primo grado.

A ciò deve aggiungersi che lo Scoppola, già a seguito della proposizione del ricorso ordinario per cassazione, aveva presentato ulteriori motivi sostenendo che la pena ritenuta applicabile al suo caso (ergastolo con isolamento) era eccessiva. Egli, inoltre, aveva proposto un ricorso straordinario per cassazione per errore di fatto ex art. 625 bis c.p.p., sostenendo che la sua condanna all'ergastolo a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n° 341 del 2000, e quindi attraverso una norma penale retroattiva, costituiva una violazione dell'articolo 7 della Convenzione e dei principi del processo equo.

Nel caso qui in esame, invece, non risultano esperiti dalla difesa dell'odierno istante i mezzi di impugnazione ben proponibili per censurare specificatamente l'entità della pena inflitta. E' stata, infatti, acquisita al fascicolo del presente procedimento incidentale, la sentenza con la quale la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto, nell'interesse di Cavallo Aurelio, avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Caltanissetta il 23 maggio 2002 (depositata il 17 luglio 2002): la ricognizione della menzionata pronuncia del giudice di legittimità evidenzia come nessuna specifica doglianza sia stata proposta avverso la decisione dell'organo giudicante di secondo grado di confermare, nel trattamento sanzionatorio, la condanna di primo grado alla pena dell'ergastolo.

Anche sotto quest'ultimo profilo, il giudizio di esecuzione non può essere trasformato in una fase di rivisitazione delle precedenti pronunce emesse in esito alle fasi di gravame, nel corso delle quali mai veniva sollevata alcuna specifica censura afferente all'entità del trattamento sanzionatorio. Infatti la questione circa l'applicabilità della *lex mitior* non può, per la prima volta, essere proposta dinanzi al giudice dell'esecuzione, cui non spetta il potere di rideterminazione della pena nell'ipotesi di successione di leggi incriminatrici nel tempo (Cass. sez. VI, sent. n. 1490 dell'8/4/1994, De Angelis).

Sul punto, va osservato che l'istanza di sostituzione della pena dell'ergastolo con la pena detentiva temporanea non può trovare fondamento neppure in una interpretazione della normativa interna in senso conforme all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ostandovi il tenore letterale dell'art. 2 comma quarto c.p., secondo cui nell'ipotesi di successione di leggi modificative del trattamento sanzionatorio di un determinato fatto che conserva la sua rilevanza penale, a differenza di quanto avviene nella fattispecie dell'*abolitio criminis*, l'applicazione retroattiva della



*lex mitior* trova un limite nella definizione del procedimento con sentenza irrevocabile. Ne consegue, come si è anticipato, che la legge sopravvenuta più favorevole non può essere applicata dal giudice dell'esecuzione (cfr. Cass. sez. I, sent. n. 24652 del 25 maggio 2005, Silvestro). La legittimità costituzionale di tale limite è stato riconosciuto dalla Consulta, che ne ha ravvisato la *ratio* nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti giuridici (Corte Cost. n. 74 del 1980).

Per le considerazioni che precedono, deve riconoscersi che nel caso in esame, al pari di quello preso in considerazione da una recentissima pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez. I sent. 27 maggio 2011 n. 25280, El Magharpil ed altri), la sentenza pronunciata nel processo Scoppola non può assumere una specifica incidenza, tenuto conto della profonda diversità tra le rispettive situazioni di fatto.

Sul punto, va sottolineato il metodo casistico di ragionamento che è proprio della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale esprime un giudizio di non equità della procedura nel suo complesso, sulla base di tutte le peculiarità rilevanti che caratterizzano la specifica vicenda. Tale giudizio non può, quindi, essere esteso *tout court* ad una situazione fattuale profondamente diversa.

Sulla base delle considerazioni che precedono, l'istanza proposta nell'interesse di Cavallo Aurelio non può trovare accoglimento.

## P.Q.M.

Rigetta l'istanza di sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione pari ad anni trenta, presentata da Cavallo Aurelio.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito e per tutti gli ulteriori adempimenti di sua competenza.

Caltanissetta, 18 novembre 2011.

Il Presidente Dott. Antonio Balsamo Il Giudice *a latere* est. Dott. Janos Barlotti